

« Conchiude ad unanimità di voti doversi riconoscere per valida l'elezione del collegio di Verolanuova, in persona del cavaliere Giulio Padovani. »

PRESIDENTE. Si dà atto di questa deliberazione alla Giunta ed è riconosciuta la validità di questa elezione.

BERTEA, segretario. (Legge) La Giunta per le elezioni;

« Visti gli atti della elezione avvenuta il 19 dicembre 1869 nel collegio di Canicatti in persona del marchese Antonio Rudinì;

« Osservate le formalità prescritte dal regolamento:

« Udita in pubblica seduta la relazione dell'onorevole Depretis;

« Atteso che, i fatti denunciati nel processo verbale della sezione secondaria di Canicatti dall'elettore Macaluso, e quelli da esso esposti nella protesta inviata alla Camera e non legalizzata, in data 6 marzo 1870, oltre a non avere, nella massima parte, fondamento di prova, sono irrilevanti all'effetto di infirmare la elezione;

« Atteso che, annullando anco le operazioni elettorali della sezione di Canicatti, il marchese Antonio Rudinì rimarrebbe sempre eletto, in quanto che avrebbe conseguito un numero di voti maggiore del terzo degli iscritti e della metà dei votanti;

« Per questi motivi,

« Conclude doversi dichiarare valida la elezione del marchese Antonio Rudinì a deputato del collegio di Canicatti.

« Così deliberato il 17 marzo 1870 a unanimità di voti. »

PRESIDENTE. Si dà atto di questa deliberazione alla Giunta ed è riconosciuta la validità di questa elezione.

L'ordine del giorno porta la votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi delle antiche provincie per gli anni 1858-59-60; delle provincie di Toscana, Parma e Modena pel 1859; delle provincie di Toscana e di Umbria pel 1860.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

Si lasceranno le urne aperte per quei deputati che non avessero ancora votato.

(Prestano giuramento gli onorevoli Rudinì e Gabelli.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martinelli a presentare una relazione.

MARTINELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sull'esercizio provvisorio del bilancio. (V. *Stampato n° 41-A*)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita, e se non v'è difficoltà, sarà messa all'ordine del giorno di sabato.

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PISSAVINI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca interrogazione del deputato Pissavini ai ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio sui provvedimenti che intendono prendere per la distribuzione delle acque del canale *Cavour*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Comincerò coll'invocare tutta la indulgenza della Camera, dovendo io dare sviluppo a questa semplice interrogazione.

Essa racchiude, o signori, una questione vitale per gli interessi economici e per gli interessi finanziari del paese.

Basterà, io credo, l'avervi denunciato questa sola circostanza, perchè non mi possa venir meno la vostra benevolenza e l'attenzione vostra.

Nella tornata dell'8 febbraio 1865, l'onorevole Sella, ministro in allora, come in oggi, delle finanze, d'accordo col suo collega il ministro di agricoltura e commercio, presentava al Parlamento un progetto di legge relativo alla distribuzione delle acque del canale *Cavour*. Nella elaborata relazione che precedeva quel progetto, l'onorevole ministro osservava che, se si poteva omai dire un fatto compiuto la grandiosa impresa del canale *Cavour*, nulla però erasi ancora disposto per assicurare la ubertosità e la ricchezza che questa grande impresa doveva arrecare fra le aride terre di una gran parte del basso Piemonte, ed anche per assicurare una diminuzione dell'onere che incombeva al Governo per la prestata garanzia. Invitava quindi calorosamente il Parlamento ad approvare il piano di distribuzione delle acque, tracciato dal detto progetto di legge, presentato l'8 febbraio 1865; piano di distribuzione che, giusta quanto asseriva l'onorevole ministro delle finanze, fu giudicato opportuno da persone che in cose tecniche possono emettere autorevole giudizio; l'unico poi che allo stato delle cose di allora poteva dirsi di pronta ed immediata attuazione.

Questa legge, che fece rinascere nelle popolazioni agricole del Novarese e della Lomellina tante liete e belle speranze, approvata dai due rami del Parlamento, dopo qualche modificazione, venne promulgata il 25 maggio 1865.

L'articolo 1 della legge a cui ho testè accennato, è così concepito:

« Per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono destinati i torrenti Agogna, Terdoppio, Arbogna e loro dipendenze, non che le rogge Rizzo-Biraga, Busca, Mora, il naviglio Langosco e rispettive attinenze. »

E all'articolo terzo si soggiunge:

« Le opere per la distribuzione delle acque del canale *Cavour* sono dichiarate di pubblica utilità.